

N. R.G. 113/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**
Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Margherita Monte	Presidente
dr. Maria Teresa Brena	Consigliere
dr. Roberta Nunnari	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **113/2025** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. C.F._1), elettivamente domiciliata in VIA GIANAMBATTISTA PERGOLESI 1 NAPOLI presso lo studio dell'avv. RUSSO STEFANO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

Contr CP_2 CP_3 C.F. P.IVA_1, elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 5 C/O L_uAVV. Parte_2, MILANO presso lo studio dell'avv. ROSSINI LUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CARRANO RAFFAELE;

APPELLATA

sulle seguenti conclusioni:

Per Parte_1 :

1) in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 10709/2024 pubblicata in data 11.12.2024 dal Tribunale di Milano, V Sezione Civile, Giudice dott.ssa Rosmunda D'Alessandro;

2) per l'effetto, accogliere le domande formulate dall'odierna appellante con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 05.03.2022, che qui di seguito si riportano:

"1) nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo, privo di effetti, annullare e/o comunque revocare, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, il decreto ingiuntivo n. 223/2022 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Federico Rolfi, in data 16.12.2021, pubblicato in data

04.01.2022, e notificato in data 24.01.2022, dichiarando non dovuto, da parte della dott.ssa **Parte_1**, l'importo di cui al menzionato decreto ingiuntivo;

2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse effettivamente riconosciuto un credito in capo alla società **Co CP_2 CP_3** nei confronti della dott.ssa **Parte_1**, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, che esso credito corrisponde alla minor somma di € 5.602,30, ovvero al differente importo accertato in corso di causa;

3) condannare la società **Co CP_2 CP_3** al pagamento di spese e competenze di causa, quantificate ai sensi della normativa vigente, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria da quantificarsi anche in via equitativa.”

4) condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, nonché per intero del precedente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi della disciplina vigente.

Si insiste, altresì, per l'accoglimento della richiesta di prova testimoniale già formulata in sede di giudizio di primo grado e non accolta, in ordine ai capitoli che di seguito si riportano:

“1) vero che la dott.ssa **Co Parte_1** fu contattata il giorno 21 dicembre 2017 dalla dott.ssa **[...]** **Persona_1**, dipendente di **Co CP_2 CP_3** la quale comunicava che la dott.ssa **Pt_1** poteva passare presso gli uffici in Nola di essa **So. CP_2 CP_3** per ritirare le cambiali che aveva emesso a garanzia del debito assunto da **CP_4**

2) vero che in data 22.12.2017 la dott.ssa **Pt_1** si recava presso la sede di **Co CP_2 CP_3**, ed ivi la dipendente sig.ra **Persona_1** restituiva alla stessa tutte le cambiali che erano state da essa dott.ssa **Pt_1** emesse a garanzia del debito assunto da **CP_4**

3) vero che le uniche cambiali non restituite furono quelle di dicembre 2017 nonché di gennaio febbraio e marzo 2018;

4) vero che la dott.ssa **Persona_1** riferiva che tali cambiali erano già state passate in banca e che comunque sarebbero state ritirate.”

Per **SO. CP_2 CP_3**
nel merito e in via principale

- rigettare l'appello proposto dalla dott.ssa **Parte_1** e per l'effetto confermare la sentenza n. 10709/2024, Rep. 9906/2024 dell'11/12/2024, pubblicata in data 11/12/2024 dal Tribunale di Milano, V Sezione Civile, per i motivi esposti in narrativa;

In via incidentale

- in riforma parziale della impugnata sentenza, accogliere l'appello formulato in via incidentale dalla **Co CP_2 CP_3** e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, per l'effetto, condannare la dott.ssa **Parte_1** al pagamento in favore della **Co CP_2 CP_3** della somma complessiva pari ad €. 20.368,14#, di cui €. 12.867,13# per sorta capitale ed €. 7.501,01# per interessi di mora maturati alla data dell'8/04/2025, oltre i successivi nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla sola sorta capitale a far data dal 9/04/2025 e fino al soddisfo;

- in ogni caso, condannare la dott.ssa **Parte_1** al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Milano, accogliendo il ricorso di **Co Controparte_5** in avanti **Con CP_2**¹ ha ingiunto a **Parte_1** il pagamento di euro 94.015,99, oltre interessi sulla scorta di documentazione

¹ In particolare **Co CP_2** aveva allegato in sede di ricorso di avere effettuato nei mesi da aprile 2016 a ottobre 2017 forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, in favore della impresa individuale **Controparte_6**, per complessivi euro 209.434,60, rimasto inadempito il pagamento delle forniture da aprile a dicembre 2016, **Pt_1** aveva sottoscritto, in data 23.01.2017, atto di riconoscimento del debito con promessa di pagare il debito all'epoca ammontante a euro 180.200,90, maggiorato degli interessi di dilazione al tasso dell'8%, in 27 rate mensili dal 31 gennaio 2017 al 31 marzo

consistente nelle fatture emesse negli anni 2016/ 2017, dell'atto di ricognizione di debito del 23.1.2017 di Parte_1 in qualità di titolare della Farmacia Marechiaro, dell'atto di ricognizione di debito del 6.11.2017, di CP_4 in qualità di acquirente titolare della Farmacia Marechiaro.

In particolare la ricorrente aveva dedotto che, a fronte di un originario debito assunto per complessivi euro 209.434,60, corrisposti in propri pagamenti parziali rateizzati, a cui si erano aggiunti pagamenti effettuati dal dott. CP_4 in ragione dell'accollo assunto a titolo di pagamento del contratto di cessione di azienda, Pt_1 aveva corrisposto complessivi euro 146.526,58, risultando debitrice alla data del 6.12.2021 (data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) di cui euro 72.968,95 per capitale ed euro 21.047,04 per interessi di mora maturati alla data del 6 dicembre 2021, oltre i successivi nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla sola sorte capitale a far data dal 7 dicembre 2021.

Pt_1 presentava opposizione deducendo, in primo luogo, l'erroneità dei conteggi di cui al ricorso monitorio, poiché non avrebbero tenuto conto di un ulteriore pagamento effettuato da Pt_1 di euro 5.000,00 in virtù di cambiale dalla stessa rilasciata e con scadenza al 31.11.2017, nonché del fatto che il piano di rateizzo sottoscritto da CP_4 in esecuzione dell'accollo liberatorio contratto da CP_4 in sede di perfezionamento del contratto di cessione di azienda, era stato quasi integralmente pagato con il versamento dell'importo di euro 140.250,00, residuando pertanto un residuo a favore di Con CP_2 di euro 5.602,00. L'opponente rappresentava altresì che Con CP_2 era stata ammessa al passivo per debiti maturati da CP_4 in prima persona, in quanto trattasi di somme dovute per forniture relative al periodo intercorrente tra il mese di gennaio dell'anno 2018 e il mese di giugno dell'anno 2018, senza avere chiesto nulla per il pregresso, sicché se ne sarebbe desunto che la creditrice si ritenesse soddisfatta quanto ai crediti da essa vantati per il periodo antecedente all'intervenuta cessione dell'azienda. L'opponente Pt_1 deduceva altresì che, successivamente alla sottoscrizione dell'atto ricognitivo da parte di CP_4 si era realizzato l'effetto liberatorio dell'accollo in favore di Pt_1, alla quale infatti sarebbero state restituite le cambiali. Infine Pt_1 contestava la debenza degli interessi come quantificati in sede di ricorso monitorio, non potendo avere valenza l'imputazione ex art. 1194 c.c., essendo stati i pagamenti sempre eseguiti per sorta capitale, poiché Con CP_2 non aveva mai comunicato di averli imputati dapprima agli interessi e poi al capitale.

La sentenza impugnata ha accolto parzialmente l'opposizione e, accertato che Pt_1 fosse ancora debitrice della somma di euro 76.500,00, l'ha condannata al pagamento di detto importo in favore di

2019, di cui le prime 26 da euro 5.000,00 e l'ultima di euro 3.422,86, rilasciando in pagamento effetti cambiari; con scrittura privata autenticata del 28/07/ il Dott. CP_4 aveva acquistato dalla dott.ssa Pt_1 l'azienda commerciale in Napoli alla Via S. Strato n. 12 C/D e con annessa la titolarità della farmacia, e per espressa pattuizione le parti avevano convenuto che parte del corrispettivo andasse corrisposto mediante accollo debiti, tra i quali era quello di € 155.602,30 nei riguardi di Co CP_2 CP_7 .a., già oggetto del piano di rientro accordato alla Dott.ssa Parte_1 anteriormente all'atto di cessione sicché, in esecuzione degli obblighi derivanti dall'atto di cessione di azienda, dott. CP_4 si era accollato il debito verso Co CP_2 CP_3 con scrittura ricognitiva di debito del 6 novembre 2017 rilasciando effetti cambiari a propria firma in sostituzione di quelli precedentemente rilasciati in pagamento dalla Dott.ssa Per_2 di talché era stato sottoscritto un nuovo piano di rientro in 12 rate mensili da € 12.750,00 decorrenti dal 30/11/2017 e con scadenza al 30/10/2018, piano rispettato con la corresponsione di complessivi € 89.250,00, fino alla dichiarazione di fallimento pronunciata con sentenza n. 89/2020 dal Tribunale di Napoli.

So. CP_2 oltre interessi *“calcolati sulla somma oggetto di revocatoria a decorrere dall’effetto giuridico di questa, non potendo calcolare interessi per un periodo precedente atteso che il creditore ha beneficiato della disponibilità di valuta già in precedenza versata.”*, condannando la soccombente altresì alle spese di lite. In particolare il tribunale, ritenuto non contestato, da un lato, il pagamento da parte dell’accollante CP_4 cessionario dell’ Parte_3 , del complessivo importo di euro 140.250,00 in favore di Con CP_2 dall’altro, l’importo di euro 5.000,00 in virtù di cambiale da parte di Pt_1 , ha dato atto che, intervenuto il fallimento di CP_4 nella sua qualità di titolare della impresa individuale “Farmacia Marechiaro”, era stata instaurata azione revocatoria per pagamenti effettuati da CP_4 nei confronti di Con CP_2 negli anni 2018- 2019, per l’importo complessivo di 76.500 euro. In assenza di prova del consenso del creditore Con arma all’accollo perfezionato tra Pt_1 e CP_4 ha qualificato la fattispecie come accollo semplice, non avente efficacia liberatoria in favore della debitrice Pt_1 . Ha pertanto ritenuto che Pt_1 fosse tenuta a pagare il residuo debito nella somma di euro 76.500,00, corrispondente ai pagamenti fatti oggetto di azione revocatoria, con interessi calcolati ai sensi dell’art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dalla definizione dell’azione revocatoria alla domanda, e ai sensi dell’art 1284 co 4 c.c. dalla domanda al saldo.

Pt_1 ha presentato appello e, nell’avanzare in via preliminare istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ne ha lamentato:

- 1) la contraddittorietà per avere il giudice dato atto dell’intervenuto pagamento da parte di CP_4 di una somma utile ad estinguere il debito oggetto di accollo assunto nei confronti di Pt_1 , avendo poi dato ingresso ad una circostanza contraddetta in fatto, l’esperimento di azione revocatoria, circostanza a cui ha ritenuto di ancorare la debenza degli interessi; a comprova della insussistenza di un credito riconducibile a Pt_1 sarebbe venuto in rilievo che in sede fallimentare Con CP_2 era stata ammessa allo stato passivo in forza di accordo transattivo con cui era stato ridotto l’importo ammesso al chirografo, anche in punto di interessi (punto 4 atto di appello p.10 e ss.);
- 2) la erronea mancata qualificazione della natura liberatoria dell’accollo, desumibile anche dal comportamento tenuto dalle parti (punto 5 atto di appello p.15 e ss.);
- 3) l’erroneità della statuizione inerente gli interessi, in ragione dell’ancorato decorso ad una iniziativa giudiziaria, l’azione revocatoria, in effetti non esperita (punto 6 atto di p.17, 18);
- 4) l’erroneità della condanna alla refusione delle spese di lite in regione dell’intervenuta revoca del decreto ingiuntivo (punto 7 atto di appello p. 18 e ss.).

Avendo nelle more l’appellante avanzato istanza ex art. 351 c.p.c., con ordinanza adottata in data 24.2.2015, la Corte ha disposto la sospensione della sentenza impugnata.

In data 10.4.2025 Con CP_2 si è costituita con comparsa di risposta e appello incidentale. Nel contraddire le avverse deduzioni ha chiesto il rigetto dell’appello della controparte e la conferma della sentenza impugnata. Con appello incidentale Con CP_2 ha censurato la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure ritenuto non contestato il pagamento da parte di Pt_1 dell’importo di 5.000,00 euro portato da cambiale e, rilevato che l’importo corrisposto pacificamente di euro 140.250,00 consistesse nel pagamento di 11 rate del piano di rientro sottoscritto da Pt_4 ha dedotto come non

fosse stata corrisposta l'ultima rata dell'importo di euro 12.750 con scadenza al 30.1.2018. In via di appello incidentale ha pertanto chiesto la condanna di **Pt_1** al pagamento dell'importo di euro 20.368,14 , di cui €. 12.867,13 per sorte capitale ed €. 7.501,01 a titolo di interessi maturati alla data dell'8/04/2025, cioè dalla data del deposito della comparsa e appello incidentale, oltre i successivi nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla sola sorta capitale a far data dal 9/04/2025 e fino al soddisfo.

All'esito dell'udienza di prima comparizione del 8.5.2025, su istanza delle parti il Consigliere ha fissato l'udienza del 10/7/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di legge ex art 352 c.p.c. e disponendo la trattazione cartolare dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. A tale udienza, dato atto del rituale deposito delle note scritte, il Consigliere ha rimesso la decisione al collegio. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 8.10.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.L'appello principale è infondato e come tale deve essere rigettato.

1.1.Non è oggetto di contestazione che **CP_4** contestualmente all'atto di cessione dell'azienda farmaceutica del 28.7.2017, aveva assunto l'accollo dei debiti di **Pt_1** , la quale a propria volta aveva sottoscritto in data 23.1.2017 atto di riconoscimento del debito, rilasciando effetti cambiari nei confronti del fornitore **Co CP_2** per l'importo di euro 155.602,30 (docc.3-5 fasc.I grado Pacilio), e che in data 6.11.2017 il predetto cessionario ha perfezionato “ *atto di ricognizione di debito*” con cui, impegnandosi al pagamento del predetto debito accollato, ne ha chiesto la rinegoziazione “ *con l'aggiunta di ulteriori interessi al tasso annuo del 8% calcolati sulla sola quota capitale , 11 rate da 12.750 euro, 1 rata da euro 12.263,72 da corrispondere ogni mese a far data dal 30.11.2017 sino al 30.10.2018*” (doc 13 fasc. I grado Pacilio).

La sentenza impugnata ha pertanto dato atto che **CP_4** ha provveduto ad adempiere al piano di rientro mediante il versamento di euro 140.250,00 effettuato con il pagamento di n.5 rate di euro 12.750, dal 30.11.2017 al 19.4.2018, nonché con il pagamento di ulteriori n.6 rate decorrenti dal 28.6.2018.

In data 24.9.2020, con sentenza n.93/20 il Tribunale di Napoli, su istanze avanzate dal fornitore **Pt_5** e di **Pt_1** , ha dichiarato il fallimento di **CP_4** in qualità di titolare della impresa individuale “farmacia Marechiaro”.Tale pronuncia è stata adottata all'esito dell'avvio della procedura di concordato preventivo con riserva ex art 161 L.F., n.37/ 2019, iniziata il 27.11.2019 (doc.16 fasc.I grado **Pt_1**).

So. **CP_2** in sede fallimentare ha depositato istanza di ammissione al passivo per le forniture effettuate nei mesi da gennaio 2018 a giugno 2018, per la complessiva somma di € 160.866,32 ,ed è stata ammessa al passivo al chirografo per la somma di euro 146.286,51 per la sola sorte capitale (docc. 8, 20 fasc.I grado **Pt_1**).

So. CP_2 ha quindi proposto opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 L.F. chiedendo, in riforma parziale del decreto di esecutività dello stato passivo, l'ammissione al passivo anche per la somma di €. 14.619,81 per interessi di mora maturati.

In quella sede, all'udienza del 9/06/2021 di R.G. n. 7013/2021, la curatela, avendo premesso *“che l'azienda fallita fin dal suo avvio presentava una situazione di indebitamento che era maturato nei confronti della cedente; in quell'occasione fu predisposto con l'attuale opponente un piano di rientro che prevedeva un pagamento rateale”*, insisteva *“per il rinvio anche per consentire al curatore di valutare i margini per una revocatoria quantificando sia gli importi incassati sino a maggio (in ragione della continuità aziendale tra cedente e cessionario) sia le somme ritratte dal creditore dal momento dei successivi inadempimenti allorquando vi è stata piena consapevolezza delle incapacità di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni (tanto è vero che non sono state effettuate nuove forniture e si è proceduto al solo incasso dei debiti accumulati, di cui si riserva di fornire un'esatta quantificazione)”*.

Il Tribunale di Napoli, pertanto, rinviava all'udienza del 23/06/2021 *«invitando il curatore a quantificare la misura degli importi incassati a partire da maggio 2018 ed a favorire un'eventuale soluzione transattiva che preveda la “compensazione” (rectius eccezione revocatoria) con gli interessi commerciali oggetto della presente domanda ed una contestuale spontanea riduzione dell'ammissione al passivo già conclamata nella misura corrispondente ai pagamenti dopo il piano di rientro dopo maggio 2018 (al netto dei 25.500 Euro di cui alle cambiali protestate ma non comprese nell'ammissione al passivo fallimentare). Ciò al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso a ragione della peculiarità della vicenda e dell'ampia trattazione nonché ulteriore gravosa incidenza di spese»*. All'udienza così rinviata le parti rappresentavano *“di voler aderire alla soluzione prospettata dal tribunale consistente nella “riduzione dell'importo già oggetto di ammissione maggiorato degli interessi commerciali e delle residue cambiali insolite, ma ridotto in compensazione degli importi acquisiti con il piano di rientro da maggio 2018). Per l'effetto le parti concordano nel ridurre l'ammissione al passivo di euro 48.630,19 senza ulteriori interessi e con rinuncia alla presente opposizione”*, sicché il Tribunale dichiarava l'improcedibilità della opposizione, invitando il curatore ad annotare la intercorsa riduzione del credito a margine dello stato passivo già approvato. (docc. 9, 10, 11 Fasc.I grado Pt_1).

Occorre pertanto prendere le mosse, per come risultante anche dalla disamina svolta, dalla circostanza in base alla quale dopo che ^{Con}CP_2 ha ottenuto l'ammissione al passivo per i crediti maturati dal gennaio 2018 a giugno 2018 nei confronti della impresa individuale Farmacia Marechiaro, a seguito di accordo transattivo con la Curatela, ha restituito le somme, versate dal fallito, in ottemperanza al piano di rientro posto in essere in esecuzione dell'intervenuto accollo con Pt_1 , da maggio 2018, ossia dal momento in cui ancorare la piena consapevolezza delle incapacità della debitrice di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni, cioè l'importo corrispondente alle sei rate scadenti dal giugno 2018 al gennaio 2019 dell'importo di euro 12.500 ciascuna. In ultima analisi dall'importo di euro 140.250,00 incassato da ^{Con}CP_2 sono stati scomputati i pagamenti effettuati dopo maggio 2018 (precisamente quelli del 28/06/2018, 4/07/2018, 21/12/2018, 7/01/2019, 8/01/2019 e 30/01/2019) ritenuti passibili di revocatoria, per un importo complessivo di euro 76.500,00, che, attraverso l'istituto della compensazione (v.sopra *“riduzione dell'importo già oggetto di ammissione ...,ridotto in compensazione degli importi acquisiti con il piano di rientro da maggio 2018”*) è stato restituito al fallimento.

Sono rimasti acquisiti al creditore ^{Con} CP_2 per quanto attiene il versato in adempimento dell'originario debito di Pt_1, assunto da CP_4 n.5 pagamenti parziali relativi alle rate del 30/11/2017, 28/12/2017, 28/01/2018, 27/02/2018, 30/03/2018, 30/04/2018

Pertanto, come sopra richiamato, se è pur vero che la curatela non ha esperito alcuna azione revocatoria ex art. 67 L.F., né ex art 66 L.F., e che pertanto impropriamente il giudice di primo grado vi ha fatto riferimento (p. 7 sentenza impugnata), emerge *per tabulas* che, a seguito di emersione di pagamenti ricadenti nel perimetro dell'azione revocatoria, si è fatto luogo da parte della curatela ad una “ *eccezione revocatoria*”, che è esitata nell'accordo consistente nella ammissione al passivo del fallimento dell'importo capitale “*di euro 48.630,19 senza ulteriori interessi e con rinuncia alla presente opposizione*”.Infine viene in rilievo che il giudice delegato ha riconosciuto valenza all'esperimento della revocatoria esperita in via di eccezione piuttosto che di domanda, avendo cioè dato ingresso al fatto impeditivo utile a paralizzare la pretesa del creditore istante ^{Con} CP_2

Non è pertanto fondata la deduzione dell'appellante secondo cui l'accorso transattivo avrebbe avuto ad oggetto “*altre poste debitorie non riguardanti la dott.ssa Pt_1 ma maturate autonomamente dal dott. CP_4 verso* ^{CP} CP_2 (p.14 atto di appello).

L'appellante non ha poi censurato in alcun modo la proponibilità della revocatoria in via di eccezione, e la ricaduta in termini giuridici, essendosi limitata a contestare in fatto l'intervenuto esperimento di una azione revocatoria in senso stretto.

Nessun rilievo può avere che la creditrice So. CP_2 avesse intentato opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. al solo fine di chiedere il riconoscimento degli interessi, avendo poi costituito oggetto della transazione, utile alla rinuncia all'opposizione, la riduzione dell'ammontare del credito per sorte capitale di Pt_6 ammesso al passivo del fallimento della ditta individuale farmacia Marechiaro.

1.2. Alla luce di quanto esposto, e fatto salvo quanto meglio esplicitato nel prosieguo, è stata accertato che nonostante CP_4 abbia in buona parte adempiuto al proprio piano di rientro, i pagamenti effettuati da costui non hanno potuto avere effetto interamente estintivo e liberatorio rispetto al debito accollato di Pt_1 .

Nella vicenda in esame assume pertanto rilievo dirimente la questione oggetto del secondo motivo di appello, che investe la natura dell'accollo assunto da CP_4 nei confronti di Pt_1 .

L'appellante non ha contestato che non vi sia la prova di un espresso consenso da parte del creditore ^{Con} CP_2 alla liberazione del debitore cedente Pt_1, avendo invocato a sostegno della natura liberatoria dell'accollo il comportamento concludente delle parti, per come evincibile dalla scansione già sottoposta al vaglio del primo giudice.

In particolare l'appellante ha dedotto che ^{Con} CP_2 con mail del 21.07.2017, quindi prima del trasferimento dell'azienda, aveva trasmesso a Pt_1 l'elenco delle cambiali dalla stessa emesse ed a

quella data ancora da saldare e che in data 22.12.2017, dopo la ricognizione di debito effettuata da parte di CP_4 Pt_1 si era recata presso la sede di ^{Con}CP_2 dove una dipendente le aveva restituito tutte le cambiali emesse, ad eccezione di quelle già passate in banca di dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018, che tuttavia erano state richiamate da ^{Con}CP_2 (docc. 27, 28 fasc.I grado Pt_1).

Quanto al significato desumibile dalla documentazione invocata a sostegno deve rilevarsi come nè l'atto di ricognizione di debito di CP_4 né le mail prodotte, fanno alcun cenno alla liberazione di Pt_1 , potendosi, semmai, solo desumere che vi sia stato un richiamo di quattro effetti da parte della Banca.

Anche ammesso, poi, come fatto oggetto di prova testimoniale, che quattro degli effetti cambiari emessi da Pt_1 in forza del piano di rientro sottoscritto in data 23.1.2017 siano stati restituiti alla stessa dalla creditrice, tale circostanza non assume il rilievo che l'appellante vi riconnette, cioè la liberazione di Pt_1 dal proprio originario debito. La restituzione degli affetti cambiari, lungi dal consentire di ricondurre l'accollo al modello liberatorio, si inquadra nel contesto in cui, per come ammesso dalle parti, *“contestualmente alla stipula della compravendita, il dr. CP_4 aveva emesso cambiali per complessivi € 314.608,61 a garanzia del pagamento dei debiti verso fornitori da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del detto contratto di cessione, ossia entro il 25.11.2017”* (p.11 atto di opposizione decreto ingiuntivo), rilasciando pertanto effetti cambiari *“in sostituzione di quelli precedentemente rilasciati in pagamento da Pt_1 ”* (p. 16 ricorso per decreto ingiuntivo)

Giova, a monte, richiamare che è consolidato l'orientamento secondo cui perché l'accollo possa avere efficacia liberatoria dell'originario debitore nei confronti del creditore deve potersi ravvisare una volontà espressa ed inequivoca di quest'ultimo.

L'art. 1273 co.2 c.c.,infatti, subordinando la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore, esclude che la liberazione possa costituire l'effetto di fatti concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa. In tal senso è stato chiarito che *“in tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio*(Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 38225 del 03/12/2021), pertanto *“la mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante”* (Cass Sez. 3, Sentenza n. 1758 del 08/02/2012).

Ne consegue che la clausola di accollo interno stipulata tra debitore e terzo, contenuta all'art.4 del contratto di cessione di azienda del 28.7.2017, che dispone *“l'acquirente si accolla integralmente tali debiti, obbligandosi a liberare la dott.ssa Parte_1 nei confronti dei detti creditori, ed in ogni caso manlevando la stessa da ogni richiesta e/o pretesa avanzata dai medesimi creditori per detto complessivo importo”*, non può essere opposta al creditore rimasto estraneo all'accordo, in applicazione del principio di relatività degli effetti contrattuali sancito dall'art. 1372, comma 2, c.c., sicché il debitore originario non può invocare tale clausola per ridurre la propria obbligazione nei confronti del creditore. (Cass. civ. Sez. II ordinanza n. 31380 del 1 dicembre 2025).

Infine, la compensazione effettuata in sede fallimentare ha avuto seguito sul presupposto della inefficacia dei versamenti effettuati da CP_4 nei confronti di Co CP_2 dal maggio 2018 in avanti, in quanto assoggettabili a revocatoria, sicché parte del pagamento dovuto in esecuzione del debito assunto con Pt_1, effettuato da CP_4 a Pt_6 per effetto dell'accollo interno intervenuto tra cedente e cessionario dell'azienda farmaceutica, per il complessivo importo di euro 76.500,00, eseguito nel periodo intercorrente dal maggio 2018 al gennaio 2019, non ha prodotto l'effetto estintivo del debito di Pt_1 verso Co CP_2 nella corrispondente misura.

Nessun rilievo rispetto alla posizione di Pt_1 può essere assegnato alla rinuncia perfezionata da Co CP_2 mediante accordo transattivo con la curatela in sede fallimentare, avendo tale rinuncia esclusivo effetto nei rapporti con il fallimento, non essendovi stato, come sopra esposto, alcun effetto estintivo della pretesa creditoria sostanziale, oggetto dell'accollo da parte di CP_4 che è rimasta in capo all'accollante, debitore principale Pt_7

1.3 Quanto alla censura che investe gli interessi sulla somma oggetto di condanna, deve rilevarsi, in primo luogo che, a dispetto del titolo *“censura relativa alla quantificazione degli interessi dovuti”*, l'appellante non ha svolto alcuna specifica doglianza in merito alla quantificazione operata, avendo il giudice di prime cure affermato che gli interessi, come sopra richiamato dovevano conteggiarsi *“calcolati sulla somma oggetto di revocatoria a decorrere dall'effetto giuridico di questa, non potendo calcolare interessi per un periodo precedente atteso che il creditore ha beneficiato della disponibilità di valuta già in precedenza versata”*.

Tantomeno è in dubbio che sulla somma oggetto obbligazione pecuniaria decorrano interessi di diritto. Piuttosto l'appellante ha sostenuto che non esisterebbero interessi calcolabili in quanto essi sarebbero decorsi da un evento insussistente. Trattasi di prospettiva che è risultata sconfessata da quanto sopra

² Si richiama il testo del verbale dell'udienza del 3.12.2024 : *“L'avv. Russo si riporta alle difese già svolte e ribadisce come l'opposta abbia in sede fallimentare definito il proprio intero credito, rinunciando a qualunque pretesa ulteriore nei confronti del fallimento. Dai verbali (9.6.21 e 23.6.21) del Tribunale fallimentare si comprende che i pagamenti considerati dalla procedura e posti alla base della transazione sono quelli eseguiti dal fallito in pagamento dell'accollo assunto con Pt_1 (elencati nell'opposizione e non contestati dall'opposta). L'avv. Pt_2 si oppone alla richiesta di sospensione. Si riporta integralmente alle difese svolte in comparsa di costituzione. Fa presente che in sede fallimentare, prospettata un'azione revocatoria da parte del curatore quanto ai pagamenti eseguiti dal fallito in epoca anteriore, le parti hanno concordato di definire la vertenza compensando l'obbligo restitutorio che promanava dalla prospettata revocatoria con una parte del credito insinuato”*

esposto, atteso che il dato a cui è stato ancorato il decorso degli interessi consiste nell'effetto giuridico derivante dalla compensazione operata in sede fallimentare. Peraltro l'affermazione secondo cui *“gli interessi debbano esser calcolati sulla somma oggetto di revocatoria a decorrere dall'effetto giuridico di questa, non potendo calcolare interessi per un periodo precedente atteso che il creditore ha beneficiato della disponibilità di valuta già in precedenza versata”*, è statuizione che supera la richiesta della allora parte opposta, che, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo aveva quantificato la propria pretesa in punto di interessi in termini deteriori rispetto alla pronuncia impugnata.

2. Del tutto infondata la doglianza che investe il regime delle spese di lite, fondato sulla sola circostanza della revoca del decreto ingiuntivo. In primo grado **Pt_1** è risultata soccombente e destinataria di statuizione di condanna. Non ha pregio il richiamo alla giurisprudenza in tema di soccombenza parziale reciproca, essendosi il giudizio di primo grado concluso con l'accoglimento della domanda di ^{Con}**CP_2** seppure per un minore importo rispetto a quello originariamente oggetto di procedimento monitorio.

3. L'appello incidentale investe l'allegato mancato pagamento dell'effetto cambiario di euro 5.000,00 con scadenza 30.11.2017 da parte di **Pt_1**.

Come di seguito esposto l'accertamento di tale circostanza fattuale non ha le conseguenze che ^{Con}**CP_2** vi riconnette.

Occorre premettere che in sede di ricognizione di debito con piano di rientro del 23.1.2017 **Pt_1** si era impegnata al pagamento dell'importo di euro 180.200,90 (capitale scaduto oltre interessi calcolati al tasso annuo del 8%) in 26 rate da 5.000, euro ciascuna decorrenti dal 31.1.2017 al 31.3.2017.

Nonostante la vendita della farmacia dati 28.7.2017, fondatamente per la sussistenza della condizione sospensiva dipendente dall'autorizzazione amministrativa alla cessione della farmacia (docc. 3, 4 fasc.I grado **Pt_1**) la stessa **Pt_6** nell'avanzare ricorso per decreto ingiuntivo, ha computato, e quindi ammesso, il pagamento di rate del piano dell'importo di euro 5.000,00 scadenti ad agosto, settembre,ottobre 2017. La sintesi dei movimenti contabili contenuta nel testo del predetto ricorso per decreto ingiuntivo costituisce una ricognizione dei pagamenti di rate costanti di euro 5000 dal 6.2.2017 fino al 31.10.2017 (doc. 3 fasc. I grado So.Farma all. fascicolo monitorio), in termini congruenti con il piano di rientro assunto da **Pt_1** in data 23.1.2017, contemplante pagamento rateale di 5.000, euro da gennaio 2017 a marzo 2019. Tale piano è stato pertanto attuato parzialmente con il pagamento di 10 rate da gennaio a ottobre, con imputazione dei pagamenti ex art.1194 c.c., come previsto espressamente dal citato piano.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo (p.6,7) **Pt_1** ha allegato di avere altresì effettuato il pagamento di ulteriori euro 5.000,00 in virtù di cambiale dalla stessa rilasciata e con scadenza al 31.11.2017, assumendo che *“il debito verso ^C**CP_2** **CP_3** e oggetto di accollo da parte del dr. **Persona_3** era pari a euro 155.602,30; - da tale importo va decurtato un ulteriore pagamento di euro 5.000,00 effettuato dalla dott.ssa **Pt_1** in forza della cambiale dalla stessa emessa a favore di*

Co CP_2 CP_3 ed in scadenza il 30 novembre 2017; - quindi dai quantificati, ed accollati, 155.602,30 euro si scende a 150.602,30 euro ; essendosi Persona_3 accollato il debito di Pt_1 pari a euro 155.602,30, “dai quantificati, ed accollati, 155.602,30 euro si scende a 150.602,30 euro ; - con la scrittura di novembre 2017, ex adverso prodotta sub 4 con il ricorso monitorio, il dott. CP_4 rateizza il debito accollato, ma partendo da una debitoria di euro 150.835,59 (quindi inferiore agli accollati 155.602,30 euro)”. Infine Pt_1 in primo grado, dopo avere chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo, ha rimesso “in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse effettivamente riconosciuto un credito in capo alla società Co CP_2 CP_3 nei confronti della dott.ssa Parte_1 , accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, che esso credito corrisponde alla minor somma di € 5.602,30, ovvero al differente importo accertato in corso di causa”

In effetti in via documentale risulta che, mentre in sede di cessione di azienda il debito nei confronti di So. CP_2 è stato computato in complessivi euro 155.602,30 8 (doc. 3 All A fasc.I grado Pt_1), la ricognizione di debito ed il piano di rientro sottoscritto dal cessionario CP_4 ha ad oggetto il diverso e minore importo di euro 150.602,30.

Per altro verso la deduzione di Pt_1 , volta a introdurre, con l’opposizione al decreto ingiuntivo, un fatto parzialmente impeditivo della pretesa di Con CP_2 è stata tempestivamente contestata dalla creditrice in sede di comparsa di costituzione.

Pt_1 pertanto, a seguito di contestazione in ordine all’intervenuto pagamento di detta cambiale con scadenza novembre 2017, non ha fornito la prova del pagamento di detta cambiale, avendo piuttosto affermato che Con CP_2 dopo la sottoscrizione del piano di rientro da parte di CP_4 in data 6.11.2017, avrebbe restituito le cambiali consegnate in precedenza, ad eccezione di quelle di dicembre 2017, nonché di gennaio febbraio e marzo 2018, in quanto già passate in banca, e che Con CP_2 avrebbe ritirato in quanto non più debitrice di alcunchè (v. ultima pagina comparsa conclusionale in appello).

In ogni caso non è contestato che il piano di rientro sottoscritto da Pt_8 in data 6.11.2017 abbia avuto ad oggetto il debito della Farmacia Marechiaro nei confronti di Co CP_2 per l’importo di euro 150.835,59 “di cui euro 83.422,86 già coperto da effetti cambiari con scadenza dal 31.11.2017 al 31.3.2019 di cui chiede la rinegoziazione (per la sola sorte capitale di ogni effetto) con l’aggiunta degli ulteriori interessi al tasso annuo del 8% calcolati sulla sola quota capitale , 11 rate da euro 12.750,00 e una rata da 12.263,72 da corrispondere ogni mese a far data dal 30.11.2017 al 30.10.2018”.

Risulterebbe pertanto che le rate ancora da pagare da parte di Pt_1 , sulla base del proprio primitivo piano di rientro, siano state rinegoziate con il nuovo piano di rientro sottoscritto da CP_4 le cui rate sono state computate tenendo conto degli interessi come previsti nel predetto piano. Si spiega pertanto perché Con CP_2 non abbia più chiesto alcunchè a Pt_1 dopo novembre 2017.

So. CP_2 in ultima analisi ha chiesto, ed ottenuto sulla scorta della sentenza gravata, la condanna di Pt_1 all’adempimento del debito non estinto dall’accollante Pt_8 , per come esposto sopra,

riconducibile all'importo complessivo delle rate- seppure -versate dopo maggio 2018, integranti un pagamento inefficace, tenuto conto, viceversa, che le sei rate versate da CP_4 da novembre 2017 ad aprile 2018 non sono state attinte dalla eccezione di revocatoria e hanno conseguito l'effetto liberatorio sia in relazione al rapporto di valuta che di provvista..

L'appellante incidentale non si è pertanto fatta carico di dettagliare in quali termini il mancato pagamento della cambiale del 20.11.2017 abbia avuto ricadute sul debito residuo riconducibile a Pt_1 per effetto del mancato effetto estintivo dei versamenti effettuati da CP_4 né risulta linearmente intellegibile come l'appellante incidentale sia giunta a delineare la misura della condanna richiesta con il proprio gravame incidentale, indicando la somma dovuta da Pt_1 nella misura di euro 20.368,14. Non giova all'appellante incidentale richiamare la nota del 2.3.2022 (doc. 31 fasc.I grado Pt_1 , erroneamente indicata negli scritti difensivi come all.2 fasc.I grado Pt_1) con cui il legale di Pt_1 , in riscontro all'ingiunzione ricevuta, nel ribadire che l'importo complessivamente pagato a ^{Con}CP_2 ammontasse a complessivi euro 145.250,00, contestava la pretesa segnalando come l'accollo da parte di CP_4 avesse ad oggetto l'importo di euro 155.602,30.

L'appello incidentale non può pertanto essere accolto.

4. Da quanto sopra esposto consegue che la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e sono da porsi a carico dell'appellante Pt_1 e a favore di ^{Co}CP_2

Le stesse sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,01.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale, nonché dell'appellante incidentale, dell'importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 , nonché sull'appello incidentale proposto da ^{Con}CP_2 CP_3 avverso la sentenza n. 10709/ 2024 del Tribunale di Milano così dispone:

- rigetta l'appello principale, nonché l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna ^{Con}Parte_1 alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di ^{Con}CP_2 CP_3 che si liquidano in complessivi € 9.991,00 oltre IVA, c.p.a., se dovuto, e

rimborso forfettario spese generali al 15% da distrarsi in favore dei legali Avv. Luigi Rossini e Avv. Raffaele Carrano, dichiaratisi antistatari;

- si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale, nonché dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Milano il 8 ottobre 2025.

La Consigliera est Roberta Nunnari

La Presidente Margherita Monte